

**PROTOCOLLO DI INTESA PER UNA
COLLABORAZIONE TRA IL CENTRO
AGROALIMENTARE ROMA E L'ORDINE DEI
DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI ROMA**

TRA

Il Centro Agroalimentare Roma C.A.R. S.c.p.a. (di seguito C.A.R. Scpa), con sede legale in Guidonia Montecelio, Via Tenuta del Cavaliere, 1 codice fiscale e P. IVA 03853631004, in persona del direttore generale dott. Fabio Massimo Pallottini, giusti i poteri di firma per il presente atto,

E

l'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Roma (di seguito ORDINE), con sede legale in Roma, Via Livorno 6, - 00198 - , C.F. 80200250589, in persona del Presidente pro tempore Edoardo Corbucci, dottore agronomo, legale rappresentante,

congiuntamente in breve denominate PARTI,

PREMESSO

- I. che per la realizzazione del "Centro Agroalimentare Roma" si costituiva, ai sensi dell'art. 11, comma 16, Legge n° 41/1986, la società consortile C.A.R. Scpa;
- II. che il combinato disposto dell'art. 11, comma 18, Legge n° 41/1986 e dell'art. 1 della delibera CIPE del 31/1/1992, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25/2/92, prevede la possibilità per le Società Consortili incaricate alla realizzazione dei Centri Agroalimentari di affidare la gestione dei mercati stessi a Società all'uopo create;



PROTOCOLLO DI INTESA PER UNA COLLABORAZIONE TRA IL CENTRO AGROALIMENTARE
ROMA E L'ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI
ROMA

- III. che, in virtù della L.R. n° 74/1984 e successive modifiche e integrazioni, detta gestione veniva affidata, con Convenzione in data 21/6/02, da C.A.R. Scpa a CARGEST Srl, con tutte le incombenze ed i connessi atti giuridici preordinati all'avvio del nuovo "Centro Agroalimentare Roma";
- IV. che il suddetto Centro è ubicato nel Comune di Guidonia Montecelio (RM), Via Tenuta del Cavaliere, 1;
- V. che il CAR è oggi la più importante struttura logistico-distributiva di prodotti agroalimentari italiana e la quarta struttura in Europa;
- VI. che il CAR ha sottoscritto un Protocollo sui Controlli con la Rete di Impresa denominata Italmercati (della quale C.A.R. Scpa è socio fondatore) relativo alla valorizzazione, attraverso l'applicazione di specifici standard operativi, del ruolo dei Mercati all'ingrosso all'interno del sistema agroalimentare nazionale ed estero (all. n. 1);
- VII. che tale progetto prevede l'applicazione di un sistema di qualificazione degli operatori, condiviso per tutti i Mercati associati ad Italmercati Rete di Imprese, al fine di elevare gli standard di sicurezza e di qualità dei prodotti agroalimentari commercializzati, a maggior garanzia e tutela del Sistema e dei consumatori;
- VIII. che l'ORDINE, nel rispetto del proprio compito istituzionale di Ente Pubblico non Economico garante della professionalità della propria Categoria e nel contesto delle proprie attività istituzionali, è disponibile ad intraprendere un percorso di collaborazione con C.A.R. Scpa nell'ambito della applicazione e della progressiva implementazione del sopra richiamato Protocollo sui Controlli;
- IX. che l'ORDINE, preso atto dei contenuti del Protocollo sui Controlli, considera tale documento attuale ed idoneo al perseguimento della finalità di elevare gli standard di sicurezza e di qualità dei prodotti agroalimentari commercializzati, a maggior garanzia e tutela del Sistema e dei consumatori;
- X. che fra le competenze definite per legge per gli iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali sono previste anche quelle connesse con i processi di trasformazione alimentare, nonché quelle relative alle attività di valutazione, ispezione, controllo qualità e certificazione delle produzioni agroalimentari, oltre a quelle connesse alla conduzione delle le analisi fisico-chimico-microbiologiche dei prodotti agricoli ed prodotti agro-industriali;



XI. che è interesse comune tra le parti sviluppare sinergie utili all'affermazione e alla promozione del Protocollo sui controlli;

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra individuate e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2 - Oggetto

Le Parti concordano di avviare un'attività congiunta per:

- a) La costante verifica della rispondenza delle attività eseguite da C.A.R. Scpa nell'ambito del protocollo sui controlli, ognuno per le proprie competenze, attraverso la costituzione di una commissione tecnica che si riunirà almeno semestralmente.
- b) L'attivazione di iniziative finalizzate alla divulgazione dei contenuti e dei risultati delle attività del protocollo sui controlli con il coinvolgimento della collettività, delle istituzioni e degli operatori del settore agroalimentare;

ART. 3 – Obbligazioni tra le Parti

Il C.A.R. Scpa si impegna a:

- a) fornire la propria disponibilità nell'identificare un proprio rappresentante nell'ambito delle attività di cui al punto 2a.
- b) scegliere, se possibile, nell'elenco degli iscritti all'Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Roma, i tecnici che verranno incaricati della conduzione delle ispezioni previste dal Protocollo sui Controlli;



- c) creare tutte le opportunità e condizioni per la effettiva attuazione di quanto previsto al punto 2b.

L'ORDINE si impegna a:

- a) fornire la propria disponibilità nell'identificare un proprio rappresentante nell'ambito delle attività di cui al punto 2a.
- b) supportare il C.A.R. Scpa nelle attività di selezione finalizzate ad individuare i tecnici che verranno incaricati della conduzione delle ispezioni previste dal Protocollo sui Controlli;
- c) creare tutte le opportunità e condizioni per la effettiva attuazione di quanto previsto al punto 2b.

ART. 4 - Disposizioni generali

Le Parti garantiscono la piena collaborazione per l'ottimale realizzazione dei contenuti del presente Accordo. Per quanto riguarda quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, le Parti rinviano alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Le Parti sono consapevoli che gli eventuali costi derivanti dall'espletamento delle attività volte al perseguimento degli obiettivi definiti all'Art. 2 del presente Accordo saranno a totale carico dei rispettivi Enti e che nulla sarà dovuto all'ORDINE per lo svolgimento delle stesse.

ART. 5 – Informativa privacy

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m., le Parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto l'informativa prevista dall'art. 13 della suddetta legge, in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti all'atto della stipula del presente Accordo e/o successivamente acquisiti dalle Parti nel corso del relativo rapporto di collaborazione.

Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente Accordo il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la




**PROTOCOLLO DI INTESA PER UNA COLLABORAZIONE TRA IL CENTRO AGROALIMENTARE
ROMA E L'ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI
ROMA**


comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Roma, 31 marzo 2016

CENTRO AGROALIMENTARE ROMA C.A.R. SCPA




Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Roma e Provincia



Ai sensi e per effetti dell'art. 1341 e ss. del Cod. Civ., si dichiara che sono stati oggetto di specifica trattazione e di approvazione espressa le clausole contraddistinte agli artt. 3, 4 e 5.

Roma, 31 marzo 2016

CENTRO AGROALIMENTARE ROMA C.A.R. SCPA



Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Roma e Provincia

